



| | |
|------|-------------------|
| n. | 4 |
| data | 02-03-2023 |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **due**, del mese di **marzo**, alle ore **20:30** ed in continuazione di seduta, nella Sala Civica di P.zza Lemine n. 5, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, i quali sono intervenuti come appresso:

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------------|
| Bandera Massimo | P | Milesi Michele | P |
| Quarti Sara | A | Falgari Debora | P |
| Donizetti Clara | P | Gelsomino Rosa | P |
| Zenoni Mario Angelo | P | Marica Antonio | P |
| Fumagalli Valter | P | Airoldi Silvia | P |
| Gotti Giovambattista | P | Nozza Maurizio | P |
| Rapallini Claudio Enrico | P | | |
| | | | presenti: 12 |
| | | | assenti: 1 |

Partecipa il sig. Enrico dott. Comazzi - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Massimo dott. Bandera - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 *“Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”* e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si istituì, a decorrere dall’1 gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e si conferì ai Comuni la potestà regolamentare di disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 8 del 12 marzo 2012, approvò il Regolamento recante *“Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF”* determinando la compartecipazione dell’addizionale comunale per l’anno 2012;

Visto altresì che il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 13 del 7 maggio 2013;
- n. 22 del 31 luglio 2014;
- n.9 del 26 febbraio 2018;
- n. 7 del 07 febbraio 2022

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di Bilancio 2022, che all’art.1, commi 2, 5 e 7, prevede la modifica del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), in particolare la variazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF;

Atteso che l’articolo 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dall’articolo 13, comma 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente che i Comuni possano stabilire aliquote dell’addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività;

Considerato che il Comune deve procedere, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, alla deliberazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, al fine di:

- a) mantenere in linea con gli anni precedenti la previsione di entrata del bilancio pluriennale 2023/2025;
- b) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l’attuazione dei programmi e degli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire;
- c) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, proporre di confermare le aliquote riportate all’articolo 1, comma 1 del vigente Regolamento comunale *“Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F.”*, a quelli in vigore per l’anno 2022:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dal 1° gennaio 2022:

| Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo | Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale) |
|--------------------------------------|--|
| fino a € 15.000,00 | 0,74 |
| da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00 | 0,75 |
| da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00 | 0,78 |
| oltre € 50.000,01 | 0,80 |

Ritenuto altresì di mantenere invariato l'art. 3 del Regolamento che prevede che l'imposta non è dovuta se il reddito complessivo non supera l'importo di € 13.000,00 (eurotredicimila/00);

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 52 *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. omissis.....;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Fatto presente che il termine di approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. scade con il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 che, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 29 dicembre 2022, è stato differito al 30 aprile 2023, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4.033 del 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative

circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Ravvisata, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale anche attraverso un'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune e della sezione Amministrazione trasparente;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) - n. 7 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conservato agli atti unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività;

Visto l'articolo 42 - comma 2 - lettera c) - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Gelsomino Rosa, Marica Antonio, Airoidi Silvia e Nozza Maurizio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate che qui abbiansi per riportate, la conferma delle aliquote riportate all'articolo 1, comma 1 del vigente Regolamento comunale "Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.PE.F.", a quelli in vigore per l'anno 2022 come appresso in calce all'articolo medesimo:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite come di seguito e con decorrenza dal 1° gennaio 2022:

| Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo | | Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale) |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| | <i>fino a € 15.000,00</i> | <i>0,74</i> |
| <i>da € 15.000,01</i> | <i>e fino a € 28.000,00</i> | <i>0,75</i> |
| <i>da € 28.000,01</i> | <i>e fino a € 50.000,00</i> | <i>0,78</i> |
| <i>oltre € 50.000,01</i> | | <i>0,80</i> |

2. Di mantenere invariato l'art.3 del Regolamento che prevede che l'imposta non è dovuta se il reddito complessivo non supera l'importo di € 13.000,00 (euro tredicimila/00).
3. di determinare, per le medesime ragioni e motivazioni illustrate in premessa, con efficacia e decorrenza dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nelle misure percentuali come riportate al precedente punto 1;
4. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro i termini di legge;

5. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali e a disporre, nel rispetto dei termini previsti, la pubblicazione del presente provvedimento sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Gelsomino Rosa, Marica Antonio, Airoidi Silvia e Nozza Maurizio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Massimo Bandera

Il Segretario Comunale
dott. Enrico Comazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa